



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 97

DATA 15/02/2022

DETERMINAZIONE

N° 13

DEL 15/02/2022

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO (X)

OGGETTO: Assegno di maternità - art. 66 Legge n.448/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Domanda di concessione

IL RESPONSABILE DELL' AREA DEMOGRAFICA ELETTORALE

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra**

UFFICIO DEMOGRAFICO/ELETTORALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA DEMOGRAFICA ELETTORALE

OGGETTO: Assegno di maternità - art. 66 Legge n.448/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Domanda di concessione

L'anno duemilaventidue nel mese di febbraio il giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICA ELETTORALE

FERRARA dott.ssa Alessandra

RICHIAMATE le deliberazioni:

- C.C. N. 55 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - 2022/2024 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267" e s.m.i.;
- C.C. N. 56 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024" e s.m.i.;
- G.C. N. 4 del 17/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE";

VISTA la legge 30/12/2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019) la quale all'art. 1, comma 130 consente la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo **sino a €. 5.000,00** senza dover obbligatoriamente accedere al mercato elettronico o alla Consip;

Vista la dichiarazione sostitutiva unica, prevista dal D.C.P.M. del 05/12/2013, acquisita agli atti di questo Ente in data 31/01/2022 con la quale la Sig.ra V.F., cittadina italiana, chiede la concessione dell'assegno di maternità di cui alla legge in oggetto, per n. 1 figlio nato il 31/07/2021;

Vista la dichiarazione sostitutiva unica, prevista dal D.C.P.M. del 05/12/2013, acquisita agli atti di questo Ente in data 03/02/2022 con la quale la Sig.ra B.V., cittadina italiana, chiede la concessione dell'assegno di maternità di cui alla legge in oggetto, per n. 1 figlio nato il 01/01/2022;

Accertato che entrambe le richiedenti hanno presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai fini della individuazione della situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.E.);

Visto il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.05.2001 e dell'attestazione n. INPS-

ISEE-2022-03580622D-00 presentata in data 29/01/2022 e rilasciata in data 01/02/2022 riferiti alla sig.ra V.F.;

Visto il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.05.2001 e dell'attestazione n. INPS-ISEE-2022-03231097T-00 presentata in data 27/01/2022 e rilasciata in data 27/01/2022 riferiti alla sig.ra B.V.;

Preso atto che per la determinazione del valore dell'indicatore della situazione economica familiare delle richiedenti si è proceduto tenendo conto delle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

Evidenziato che la soglia dell'I.S.E.E. per l'anno 2021 è pari a € 17.416,66 e che la misura dell'assegno è di € 348,12 mensili per n. 5 mensilità;

Evidenziato che la soglia dell'I.S.E.E. per l'anno 2022 è pari a € 17.747,58 e che la misura dell'assegno è di € 354,73 mensili per n. 5 mensilità;

Accertato che entrambe le richiedenti l'assegno hanno rilasciato dichiarazione di non beneficiare di alcun trattamento previdenziale per maternità, né di beneficiare dell'assegno di maternità di competenza INPS con riferimento ai parti, alle adozioni e agli affidamenti pre adottivi intervenuti successivamente al 01.07.2000, in base alla legge n. 488/1999;

Rilevato che l'art. 80 della Legge 23.12.2000, n. 388 equiparata ai trattamenti previdenziali di maternità anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge 30.12.1971, n. 1204, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento di contributi di maternità;

Riscontrato che il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare della richiedente V.F. ammonta a € 27.777,13 (I.S.E.), che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ammonta a € 13.616,24 e che il valore della scala di equivalenza è 2,04;

Riscontrato che il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare della richiedente B.V. ammonta a € 30.728,00 (I.S.E.), che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ammonta a € 12.491,06 e che il valore della scala di equivalenza è 2,46;

Attesto quindi che a V.F. compete l'assegno per maternità di cui alla legge in oggetto, nella misura di € 348,12 mensili e per n. 5 mensilità per n. 1 figlio che verrà corrisposto in unica soluzione;

Attesto quindi che a B.V. compete l'assegno per maternità di cui alla legge in oggetto, nella misura di € 354,73 mensili e per n. 5 mensilità per n. 1 figlio che verrà corrisposto in unica soluzione;

Visto l'art. 66 della legge n. 448/98, come modificato dall'art. 50 della legge n. 144/99;

Visto il D. Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 306/99;

Visto il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 29/07/1999;

Visto l'art. 80, comma 10, della legge n. 388/2000;

Visto il comunicato del 05/02/2022 pubblicato sul GU Serie Generale n.30 del 05-02-2022 del Dipartimento per le Politiche della famiglia che ha ufficializzato la rivalutazione per l'anno 2022 che è pari allo 1,9% della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli artt. 65, comma 4, della Legge 23.12.1998 n.448 (assegno per il nucleo familiare numeroso), e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità);

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) che a V.F., (che ha presentato domanda in tempo utile) viene concesso l'assegno di maternità di cui alla legge in premessa, nella misura complessiva di € 1.740,60 per le ragioni esposte nella parte narrativa;

2) che a B.V., (che ha presentato domanda in tempo utile) viene concesso l'assegno di maternità di cui alla legge in premessa, nella misura complessiva di € 1.773,65 per le ragioni esposte nella parte narrativa;

3) le domande sono state trasmesse in data 15/02/2022 con numero di distinta 202200300144 sul portale INPS per la valutazione e successiva erogazione dell'assegno.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico all'organo sopraordinato entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra